

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2020, n. 30-1082

**Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'ARPEA, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativo ai trattamenti di dati personali in contitolarità'.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- è stato sviluppato, a livello regionale, nel tempo il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) quale strumento di organizzazione e semplificazione, nonché di monitoraggio dell'azione amministrativa in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), quale organismo pagatore degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, cofinanziati dall'Unione Europea, è stata istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i. ed è stata riconosciuta quale Organismo pagatore della Regione ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 a decorrere dal 1° febbraio 2008 con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 gennaio 2008, n. 1003;
- lo Statuto di ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2015, n. 19-2318 in merito alla gestione delle informazioni, all'articolo 4 stabilisce che "l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatili dalla legge regionale 16/2002, si avvale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173, dei servizi del Sistema Agricolo Nazionale (SIAN) e del Sistema Informativo Agricolo della Regione Piemonte (SIAP)" e ribadisce al successivo articolo 10 che "l'Agenzia svolge il controllo amministrativo anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'AGEA - Coordinamento, dei dati del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) e dei dati del Sistema Agricolo Nazionale (SIAN)";
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, impone che gli Stati Membri istituiscano un sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e il Regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori;
- il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole), al Titolo IV istituisce l'anagrafe delle aziende agricole e individua il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) quale strumento per l'esercizio delle funzioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) stabilisce le norme per l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole;
- il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) è riconosciuto dall'Unione Europea come SIGC per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- in base alle "Linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo agricolo nazionale SIAN", approvate con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dell' 11 marzo 2008, n. 618, il SIAP è parte integrante del SIAN e si è proceduto a definire un più pregnante

sistema di comunicazione e interscambio dati tra il Coordinamento e gli Organismi Pagatori Regionali riconosciuti.

Premesso, inoltre, che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito denominato “GDPR”, applicabile definitivamente a tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018, ha introdotto varie novità tra le quali assume particolare rilievo l’approccio basato sul principio di accountability inteso come elemento di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, rappresenta, nell’ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;
- in virtù di quanto stabilito con la deliberazione 18 maggio 2018, n.1– 6847 la Giunta regionale è stata individuata quale Titolare del trattamento dei dati personali;
- l’articolo 26 del GDPR stabilisce che allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento, e determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento stesso, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti;
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) all’articolo 17 disciplina l’ipotesi della contitolarità analogamente a quanto previsto dal GDPR;

dato atto che:

- i dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel GDPR, vengono trattati dalla Regione Piemonte e dall’ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale e per garantire il controllo dei pagamenti svolto attraverso il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) di cui al citato Regolamento (UE) 1306/2013;
- il SIAP si basa su alcune componenti centrali, condivise, che espongono servizi tecnologici alle altre componenti del sistema. Esse sono:
  - l’Anagrafe agricola del Piemonte, di cui all’articolo 82 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);
  - il Sistema territoriale di riferimento, di cui all’articolo 83 della l.r. 1/2019;
  - l’ Archivio digitale dei procedimenti amministrativi, di cui all’articolo 84 della l.r. 1/2019;
  - il Sistema di accredito ai servizi on-line del SIAP e procedure per la sicurezza dei dati.
  - Il Sistema informativo di supporto allo Sviluppo rurale, di cui al Regolamento UE 1035/2013;
- per la natura dei servizi esposti, delle funzionalità e delle banche dati ad esse correlate, nonché sui trattamenti derivanti da tali componenti, la Regione e l’ARPEA esercitano in modo congiunto la titolarità per gli effetti dell’articolo 26 del GDPR;

dato atto, altresì, che, come risulta dalla documentazione agli atti della Direzione Agricoltura e Cibo, per il tramite della stessa Direzione, è stato condiviso con ARPEA uno specifico schema di accordo ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016 relativamente ai trattamenti di dati

personali in contitolarità e sono stati sentiti i Responsabili della protezione dei dati della Regione Piemonte e dell'ARPEA;

ritenuto, pertanto, di approvare lo schema del suddetto accordo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare lo schema di accordo tra la Regione Piemonte (Direzione Agricoltura e Cibo) e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, di durata triennale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
- di demandare al Direttore regionale della Direzione Agricoltura e Cibo la sottoscrizione del suddetto Accordo, nonché ogni adempimento attuativo del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## Allegato A

### TRATTAMENTI DI DATI IN CONTITOLARITA' - SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

#### TRA

**Regione Piemonte**, (C.F. 80087670016) rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore regionale della Direzione Agricoltura e Cibo, \_\_\_\_\_, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Direzione regionale Agricoltura, Corso Stati Uniti, 21 - Torino ed autorizzato alla stipula del presente atto con D.G.R. n. .... del \_\_\_\_\_, nel seguito denominata "Regione";

#### E

**Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)**, (C.F. 97694170016), rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore, \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Arpea, Via Bogino n. 23, Torino nel seguito denominata "ARPEA"

#### PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte, ed in particolare la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ha sviluppato nel tempo il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) quale strumento di organizzazione e semplificazione, nonché di monitoraggio dell'azione amministrativa in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), quale organismo pagatore degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, cofinanziati dall'Unione Europea, è stata istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i. ed è stata riconosciuta quale Organismo Pagatore della Regione ai sensi del Regolamento. CE n. 885/2006 a decorrere dal 1° febbraio 2008 con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali MIPAAF 25 gennaio 2008, n. 1003;
- lo Statuto di ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007, n. 41-5776 come modificato con deliberazione 26 ottobre 2015, n. 19-2318 in merito alla gestione delle informazioni, all'articolo 4 stabilisce che "*l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatili dalla legge regionale 16/2002, si avvale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173, dei servizi del Sistema Agricolo Nazionale (SIAN) e del Sistema Informativo Agricolo della Regione Piemonte (SIAP)*" e ribadisce al successivo articolo 10 che "*l'Agenzia svolge il controllo amministrativo anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'AGEA - Coordinamento, dei dati del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) e dei dati del Sistema Agricolo Nazionale (SIAN)*";
- il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, impone che gli Stati Membri istituiscano un sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e il Regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori;

- il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole), al Titolo IV istituisce l'anagrafe delle aziende agricole e individua il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) quale strumento per l'esercizio delle funzioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) stabilisce le norme per l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole;
- il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è riconosciuto dall'Unione Europea come SIGC per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- in base alle "Linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo agricolo nazionale SIAN", approvate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell' 11 marzo 2008 n. 618, il SIAP è parte integrante del SIAN e si è proceduto a definire un più pregnante sistema di comunicazione e intercambio dati tra il Coordinamento e gli Organismi Pagatori Regionali riconosciuti;
- la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) disciplina al Titolo VIII il Sistema informativo agricolo piemontese;
- ai sensi del Regolamento (UE) 907/2014 della Commissione 11 marzo 2014 a garanzia della sicurezza di sistemi dell'informazione, ARPEA ha deciso di conformarsi alla ISO27002:2005 e nel corso dell'anno 2016 si è certificata ai sensi della norma ISO 27001:2013;

#### **PREMESSO INOLTRE CHE**

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito denominato "GDPR", applicabile definitivamente a tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018, ha introdotto varie novità tra le quali assume particolare rilievo l'approccio basato sul principio di accountability inteso come elemento di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101), rappresenta, nell'ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;
- in virtù di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2018, n. 1 – 6847, nell'ambito di Regione Piemonte, la Giunta regionale è individuata quale Titolare del trattamento dei dati personali;
- il Regolamento UE non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l'articolo 26 del GDPR che configura tali soggetti quali "contitolari" del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno;
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) che all'articolo 17 disciplina l'ipotesi della contitolarità analogamente a quanto previsto dal GDPR;
- sussiste la contitolarità *"quando varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento"* tenendo conto che *"la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale"*;
- in relazione a quanto delineato dal parere n. 1/2010 WP29 e all'interpretazione letterale dell'articolo 17 del d.lgs. 51/2018 e dell'articolo 26 del GDPR, i rapporti tra contitolari possono articolarsi in modo asimmetrico, nel senso che in alcune situazioni i soggetti

coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ne formano altresì il presupposto.

### **Articolo 2 - Oggetto**

Il presente Accordo di contitolarità individua i trattamenti di dati per cui sussiste tra Regione Piemonte e ARPEA, di seguito denominate "le parti", un rapporto di contitolarità e regola l'ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR e dal D.Lgs. 51/2018, attuativo della Direttiva UE 2016/680, compreso il rapporto con le categorie dei soggetti i cui dati saranno oggetto del trattamento. In particolare l'accordo ha lo scopo di definire i compiti dei contitolari relativamente alle attività riconducibili a ciascuno di essi.

### **Articolo 3 - Titolarità e contitolarità dei trattamenti**

I dati personali contenuti nel Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), tutelati con le modalità e le garanzie previste nel GDPR, vengono trattati dalla Regione Piemonte e dall'ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale e per garantire il controllo dei pagamenti svolto attraverso il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) di cui al Regolamento (UE) 1306/2013.

Il SIAP si basa su alcune componenti centrali, condivise, che espongono servizi tecnologici alle altre componenti del sistema. Esse sono:

- l'Anagrafe agricola del Piemonte, di cui all'articolo 82 della l.r. 1/2019;
- il Sistema territoriale di riferimento, di cui all'articolo 83 della l.r. 1/2019;
- l'Archivio digitale dei procedimenti amministrativi, di cui all'articolo 84 della l.r. 1/2019;
- il Sistema di accredito ai servizi on-line del SIAP e procedure per la sicurezza dei dati;
- Il Sistema informativo di supporto allo Sviluppo rurale, di cui al Regolamento (UE) 1305/2013.

Per la natura dei servizi esposti, delle funzionalità e delle banche dati ad esse correlate, nonché sui trattamenti derivanti da tali componenti, la Regione e l'ARPEA esercitano in modo congiunto la titolarità per gli effetti dell'articolo 26 del GDPR.

L'ARPEA è competente in modo esclusivo sulle seguenti componenti, rispetto alle quali è titolare esclusiva dei relativi trattamenti:

- Regime di pagamento unico, di cui al Regolamento (UE) 1306/2013;
- Sistema contabile di ARPEA (SIGOP).

La Regione è competente in modo esclusivo sulle altre componenti del SIAP, rispetto alle quali è titolare esclusiva dei relativi trattamenti. Si tratta, in particolare, dei trattamenti di dati relativi a:

- Assegnazioni di carburante per usi agricoli a prezzo agevolato;
- Aiuti di stato e contributi regionali;
- Indennizzi per avversità biotiche e abiotiche;
- Dichiarazioni vitivinicole e altri adempimenti di filiera;
- Autorizzazioni fitosanitarie;
- Certificazione aziende biologiche;
- Servizi per la caccia e la pesca;
- Servizi ambientali per l'agricoltura;
- Servizi tecnico-scientifici;

- Servizi statistici e di monitoraggio.

#### **Articolo 4 - Responsabili dei trattamenti di dati in contitolarità**

Le parti si impegnano a redigere congiuntamente un contratto o un atto di nomina quando si avvalgono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, di responsabili del trattamento di dati personali di cui sono individuati contitolari dal presente Accordo o a comunicare per iscritto tale volontà all'altro contitolare almeno 10 giorni lavorativi prima della stipulazione. Qualora non pervenga dissenso scritto e motivato dall'altra parte, il contitolare procede alla nomina.

Le parti si informano reciprocamente e tempestivamente dei contratti già stipulati e tutt'ora in essere e di qualsiasi modifica relativa all'intervento o alla sostituzione di responsabili del trattamento. Si impegnano, inoltre, ad individuare solamente fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle disposizioni del presente Accordo.

#### **Articolo 5 - Impegni dei contitolari per i trattamenti di dati in contitolarità**

Per i trattamenti in contitolarità, ARPEA e Regione Piemonte si impegnano:

- a) ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- b) ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento istituito in base all'articolo 30 del GDPR sotto le proprie rispettive responsabilità, inserendovi anche una nota relativa alla natura del trattamento se effettuato sotto la responsabilità congiunta o esclusiva;
- c) a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del GDPR, potranno rivolgersi alla Regione Piemonte o all' ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi e mail: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it) e [dpo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:dpo@cert.arpea.piemonte.it);
- d) a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR;
- e) a quanto ulteriormente previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Accordo;
- f) a rispondere in solido nei confronti delle persone interessate per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR per i trattamenti relativi alla contitolarità;
- g) ad operare, per ciò che non è espressamente previsto dal presente Accordo, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa in materia.

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal GDPR e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza del presente Accordo e non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un paese terzo extraeuropeo né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Regione e ARPEA si riservano la possibilità di effettuare audit ed ispezioni rispetto alla conformità alla suddetta normativa.

#### **Articolo 6 - Diritti degli interessati**

I rapporti con tutti gli interessati ai trattamenti dei dati che rientrano nell'ambito di contitolarità individuato dal presente Accordo sono curati congiuntamente da Regione Piemonte e ARPEA.

Regione Piemonte ed ARPEA si fanno carico di far fronte a tutte le richieste provenienti dagli interessati dei trattamenti svolti, nonché di fornire agli stessi le informative necessarie, sia in caso di raccolta di dati presso l'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, sia nelle ipotesi in cui i dati personali non siano stati raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'articolo 14 del medesimo Regolamento. Regione Piemonte e ARPEA si impegnano a precisare, all'interno delle informative agli interessati, la contitolarità del trattamento. Al fine di consentire agli interessati di far valere i propri diritti, Regione Piemonte e ARPEA mettono rispettivamente a disposizione degli stessi la propria casella di posta elettronica cui gli interessati possono far pervenire le proprie richieste/pretese. Regione Piemonte e ARPEA si impegnano a rispondere alle richieste degli interessati senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi dell'articolo 12, par. 3, del GDPR.

## **Articolo 7 - Riservatezza, misure di sicurezza dei trattamenti in contitolarità**

Le parti garantiscono, nell'ambito della loro sfera di propria influenza, che tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati:

- mantenga la riservatezza dei dati ai sensi degli articoli 28 comma 3, 29 e 32 del GDPR, per tutta la durata del rapporto lavorativo, nonché per il tempo successivo alla sua cessazione;
- che sia a conoscenza delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati.

Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 32 del GDPR, i contitolari, nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive prerogative, tenendo conto anche dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento, adottano misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza i contitolari tengono conto dei rischi di:

- Perdita;
- Distruzione;
- Modifica;
- Divulgazione non autorizzata;
- Accesso accidentale o illecito a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Gli stessi contitolari garantiscono il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (Privacy by design, articolo 25 comma 1 del GDPR) e dei principi della protezione dei dati per impostazione predefinita (Privacy by default, articolo 25, comma 2 del GDPR). Per quanto riguarda il Sistema di accredito ai servizi on – line del SIAP (Gestione utenti SIAP), la procedura che ogni ente deve rispettare ai fini dell'accreditamento è stabilita, di norma, con provvedimento della Regione Piemonte in accordo con ARPEA. Il servizio è gestito direttamente da Regione Piemonte per tutti i procedimenti presenti sul sistema informativo SIAP. Nell'ambito di tale servizio, ARPEA autorizza espressamente Regione Piemonte alla gestione delle utenze inerenti i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia a valere sugli enti esterni che chiedono l'accredito ad eccezione delle componenti applicative di esclusiva titolarità di ARPEA, per le quali ARPEA provvederà all'abilitazione secondo le procedure di cui sopra. I contitolari, in relazione alle rispettive competenze, si impegnano ad attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, sia con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati.

## **Articolo 8 - Data Breach**

Per "Data beach" si intende ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal titolare del trattamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del GDPR, il titolare del trattamento, in caso di violazione di dati personali, notifica la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata dai motivi di ritardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del GDPR, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Qualora si verifichi un data breach che riguarda trattamenti in contitolarità di cui all'articolo 3, le parti si informano reciprocamente ed immediatamente in merito alla violazione della protezione dei dati personali procedendo, nel caso, alla comunicazione all'autorità di controllo.

Nelle fasi di valutazione e di eventuale comunicazione all'Autorità di controllo le parti si impegnano ad indicare che la violazione della protezione dei dati si riferisce ai trattamenti rientranti nel presente Accordo.



### **Articolo 9 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**

I contitolari si impegnano a collaborare per la valutazione dei rischi connessi ai trattamenti in contitolarità, ai sensi dell'articolo 35 del GDPR e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali.

### **Articolo 10 - Durata e rinnovo**

L'Accordo ha durata triennale decorrente dal 10 marzo 2020 o dalla data dell'apposizione della firma digitale, se successiva, e potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti, almeno 60 giorni prima della scadenza. Non è ammesso il rinnovo tacito.

### **Articolo 11 - Modifica e recesso**

L'Accordo può essere integrato e modificato su richiesta delle parti e previo accordo fra le stesse. Le parti possono recedere dal presente Accordo, comunicando la volontà di recesso formalmente tramite PEC almeno 180 giorni prima della sua scadenza. Il recesso ha effetto successivamente alla data di chiusura dei conti annuali secondo le scadenze previste dai regolamenti comunitari per l'erogazione dei fondi in materia di agricoltura.

### **Articolo 12 - Norma di richiamo**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile, nonché la legislazione ed i regolamenti in materia in quanto applicabili.

### **Articolo 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali**

In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR che dette informazioni, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione dell'Accordo, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dai soggetti designati quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Piemonte

ARPEA

Il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo  
(firmato digitalmente)

Il Direttore  
(firmato digitalmente)